



Ministero della Salute

Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la
sicurezza degli alimenti
Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione
Ufficio VI
Via G. Ribotta n.5- 00144 ROMA

N. D.G.S.A.N. 6 I.I.C.C. 8.10/2
Risposta al Foglio del.....
N.

Ministero della Salute

DGSAN

0012174-P-23/04/2010

I.4.c.c.8.10/2



67146176

**Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni
e delle Province Autonome di Trento e di
Bolzano**
Loro Sedi

Agli USMAF
Loro Sedi

Alla Confindustria

Alla Federalimentare

Alla Anfima

Alla Assofermet

Alla Federacciai

All'Istituto Superiore di sanità
Dipartimento Ambiente e connessa
prevenzione primaria.
Reparto Esposizione e rischio da materiali

Al Ministero dello Sviluppo economico
DG politica industriale e competitività
Ex ufficio X

All'Agenzia delle dogane
Area centrale verifiche e controlli

**Al Comando Carabinieri per la tutela
della salute**

Alla Guardia di finanza

Alla DG prevenzione Uff. III

Agli Uffici II e VIII della D.G.S.A.N

OGGETTO: Indicazioni in merito ai controlli su materiali e oggetti in banda stagnata e cromata.

Premessa

Presso il Ministero dello Sviluppo economico è stato istituito l'Osservatorio siderurgico, un gruppo interministeriale, tra i cui compiti spetta la verifica delle misure adottate all'importazione per il controllo della destinazione d'uso di materie prime e semilavorati secondo quanto stabilito all'articolo 36 della legge n. 273/2002. Nell'ambito dei lavori dell'Osservatorio Siderurgico, attraverso il Corpo della Guardia di Finanza sono stati effettuati controlli documentali su alcune merci, quali la banda stagnata e la banda cromata, che rientrano anche tra le attività di competenza della scrivente Direzione generale.

Tali controlli, effettuati per verificare che il materiale importato sia utilizzato nel suo impiego finale secondo le normative tecniche vigenti, hanno consentito di seguire i diversi prodotti dal momento dell'importazione fino all'utilizzatore finale. E' stato così evidenziato che il materiale di banda stagnata e cromata non è inizialmente qualificato come destinato a venire a contatto con gli alimenti e nella maggior parte dei casi la materia prima non è sottoposta ai controlli sanitari previsti da parte degli Uffici di Sanità Marittima e Aerea del Ministero della Salute (USMAF), ciò potrebbe comportare l'utilizzo di materiale di seconda scelta nel settore alimentare.

Al fine di evitare l'introduzione in Italia di prodotti non qualificati e di rafforzare in generale le attività di controllo, si ritiene opportuno richiamare le disposizioni riguardanti i materiali ed oggetti in banda stagnata e banda cromata destinati a venire a contatto con gli alimenti.

Disposizioni normative

Ai materiali ed oggetti in banda stagnata e in banda cromata si applicano sia le norme di carattere generale comuni a tutti i materiali in contatto con gli alimenti che disposizioni specifiche.

Le disposizioni di carattere generale sono contenute nei regolamenti comunitari n. 1935/2004 e n. 2023/2006 nonché nel Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982 n. 777, come modificato dal D.L.vo 25 gennaio 1992 n. 108.

Per la banda stagnata le disposizioni specifiche sono riportate nel D.M. 18 febbraio 1984 (*disciplina dei contenitori in banda stagnata saldati con lega stagno-piombo ed altri mezzi*) e successive modifiche. In particolare il D.M. 18.2.1984 (pubblicato sulla G.U. n. 76 del 16 marzo 1984), modificato con il D.M. 13 luglio 1995 n. 405 (pubblicato sulla G.U. n. 228 del 29 settembre 1995), detta le regole per i contenitori in banda stagnata destinati a venire a contatto con gli alimenti, le caratteristiche dei materiali utilizzati (lamiera, lubrificanti e vernici) e le modalità di verifica di alcuni requisiti tecnici.

Per la banda cromata invece si richiamano in particolare le disposizioni specifiche riportate nel D.M. 1° giugno 1988 n. 243 (pubblicato sulla G.U. n. 153 del 1° luglio 1988) che detta le regole per gli oggetti in banda cromata verniciata destinati a venire a contatto con gli alimenti, le caratteristiche dei materiali utilizzati (lamiera, lubrificanti e vernici) e le modalità di verifica di alcuni requisiti tecnici.

Per quanto non previsto dai decreti ministeriali sopra citati, anche per la banda stagnata e per la banda cromata valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al D.M. 21 marzo 1973 e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 6 e 7, che prevedono la presenza della dichiarazione di conformità. Si riporta in allegato l'elenco delle informazioni minime che la dichiarazione di conformità deve contenere.

Le sanzioni per la violazione delle disposizioni contenute nei decreti ministeriali sopra riportati sono previste dall'articolo 3, 4° comma, del D.P.R. 777/1982 come modificato dal D.P.R. n. 108/1992, e sono state trasformate in illeciti amministrativi dall'articolo 1 del D.L.vo 30 dicembre 1999 n. 507.

Tale quadro normativo è volto a garantire la sicurezza degli alimenti ed a evitare che i materiali ed oggetti possano essere una fonte di contaminazione dei prodotti alimentari trasferendo sostanze indesiderabili o comunque estranee agli alimenti stessi.

Responsabilità delle Imprese

Le imprese produttrici dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti sono tenute a controllare la rispondenza dei loro prodotti alle norme vigenti e a dimostrare di aver adeguatamente provveduto ai controlli ed accertamenti necessari.

Le imprese devono operare secondo buone pratiche di fabbricazione al fine di ottenere prodotti conformi; nello specifico settore della banda stagnata e cromata si richiama l'attenzione sulla importanza della selezione dei materiali di partenza e del loro fornitore, della gestione e del trasferimento delle informazioni. In ogni stadio della filiera deve essere garantita la tracciabilità dei prodotti e devono essere disponibili le documentazioni pertinenti, quali dichiarazioni di conformità, di composizione ed indicazioni d'uso del materiale e/o oggetto.

Infine l'utilizzazione dei materiali ed oggetti da parte dell'industria alimentare è subordinata all'accertamento della loro conformità alle norme vigenti e alla idoneità tecnologica per lo scopo cui sono destinati.

Indicazioni sui controlli ufficiali

Premesso quanto sopra, si invitano codesti USMAF a rafforzare i controlli ufficiali all'importazione sia sulla materia prima (codici doganali: 7210 1220 per banda stagnata e 7210 5000 per banda cromata), se destinata a venire a contatto con gli alimenti, sia sugli oggetti da questa costituiti. Per tali merci deve essere previsto un controllo sistematico di tipo documentale e a campione di tipo ispettivo e analitico.

L'Agenzia delle Dogane, per mezzo dei propri sistemi telematici, segnalerà all'importatore, la necessità di acquisire per la merce in questione il nulla osta all'importazione da parte dell'USMAF competente per il punto di ingresso.

Analogamente si invitano codesti Assessorati a pianificare sul territorio una parallela attività di controllo ufficiale presso le aziende di produzione del settore dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, oltre che negli stabilimenti alimentari, verificando egualmente che anche questi ultimi utilizzino materiali e oggetti conformi alle normative nazionali e comunitarie.

Per quanto riguarda il controllo documentale si richiama quanto riportato sopra circa la presenza della dichiarazione di conformità e della documentazione a supporto.

L'Istituto Superiore di Sanità in qualità di Laboratorio nazionale di riferimento è pregato di fornire l'eventuale supporto tecnico.

Si invitano le Amministrazioni ed Associazioni in indirizzo a dare massima diffusione alla presente nota e si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Silvio Borrello)



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ BANDA CROMATA/STAGNATA

Elenco delle informazioni minime che la dichiarazione di conformità di cui agli articoli 6 e 7 del decreto 21 marzo 1973 deve riportare per i materiali ed oggetti in banda stagnata e cromata:

- 1) identità e indirizzo dell'operatore che produce o importa e/o trasforma;
- 2) identità dei materiali ed oggetti (ad esempio partita di fogli di banda stagnata di tot dimensioni etc.);
- 3) data della dichiarazione;
- 4) conferma che i materiali soddisfino le prescrizioni delle norme applicabili comunitarie e nazionali di seguito riportate:
 - Regolamento CE 1935/04
 - Regolamento CE 2023/06
 - D.M. 18.2.1984, aggiornato con il D.M. n. 405 del 13.7.1995 (BANDA STAGNATA)
 - D.M. 1/06/1988 n. 243 (BANDA CROMATA)
- 5) informazioni utili per consentire agli utilizzatori (industria alimentare o trasformatori) di assicurare l'idoneità tecnologica allo scopo cui sono destinati(*);
- 6) in caso di impiego di vernici la conferma che il materiale o l'oggetto è conforme alle norme di cui al DM 21.3.1973.

Infine, in aggiunta alle informazioni sopra elencate, può essere inserita l'indicazione circa la conformità dei materiali e/o oggetti alle norme tecniche UNI EN specificatamente alla EN 10202:2001 (AC: 2003): Electrolytic tinsplate and electrolytic chromium/chromium oxide coated steel (norma UNI EN 10202 del marzo 2004).

(*)Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, i dati utili per il corretto impiego e controllo dei materiali e degli oggetti:

- a) il tipo o i tipi di alimenti con cui sono destinati a venire a contatto;
- b) l'indicazione del rapporto tra la superficie a contatto con il prodotto alimentare e il volume utilizzato per determinare la conformità dell'oggetto